

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Metodo del "consolidamento contabile"

Conglomerato:	
Anno	

(dati in
€/milioni)

numero voce	denominazione voce	Segno	Importo
(1)	Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto azioni proprie)	(+)	
(2)	Sovrapprezzi di emissione	(+)	
(3)	Riserve di utili	(+)	
(4)	Capitale e riserve di pertinenza di terzi	(+/-)	
(5)	Utile (perdita) dell'esercizio	(+/-)	
(6)	Avviamento e altri elementi immateriali	(-)	
(7)	Passività subordinate computabili	(+)	
	di cui:		
(8)	- emessi e computabili da componenti assicurative	(+)	
(9)	- emessi e computabili da componenti bancarie	(+)	
(10)	Altri elementi positivi	(+)	
(11)	Altri elementi negativi	(-)	
(12)	Filtri prudenziali:	(+/-)	
	Di cui		
(13)	- assicurativi	(+/-)	
(14)	- bancari	(+/-)	
(15)	- variazione per rapporti reciproci	(+/-)	
(16)	Totale dei mezzi patrimoniali del conglomerato		0
(17)	Requisiti patrimoniali delle componenti bancarie	(-)	
(18)	Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative	(-)	
(19)	Totale delle esigenze patrimoniali del conglomerato		0
(20)	Eccedenza (deficit) del conglomerato		0

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO

1. PRESCRIZIONI E PRINCIPI NORMATIVI RELATIVI ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni generali, dei metodi di calcolo e dei principi tecnici contenuti in materia nel D. Lgs. 142/05. In particolare:

- le imprese regolamentate facenti parte del conglomerato sono tenute ad adottare un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale tale da assicurare che l'ammontare dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale;
- obiettivo del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale supplementare è l'eliminazione del computo multiplo degli elementi patrimoniali a livello di conglomerato e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni interne al gruppo;
- i requisiti complessivi del conglomerato sono ottenuti come somma dei requisiti per ciascun settore finanziario, calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali. In altri termini, in assenza di una disciplina comune per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il requisito a livello di conglomerato sarà pari alla somma dei requisiti delle imprese regolamentate facenti parte del conglomerato stesso, calcolati in base alle regole settoriali¹.

2. UTILIZZO DEL METODO DEL "CONSOLIDAMENTO CONTABILE"

2.1 Istruzioni di carattere generale

Quando il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base del metodo del "consolidamento contabile", i fondi propri del conglomerato finanziario sono calcolati sulla base della posizione consolidata del conglomerato. Gli elementi che definiscono il patrimonio del conglomerato devono essere presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti dalle rispettive norme settoriali; al fine di assicurare l'eliminazione del doppio computo del capitale, vanno applicati per analogia i principi fissati dalle relative regole settoriali.

In base a quanto detto, il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale di un conglomerato finanziario avviene a partire dalla posizione consolidata risultante dal bilancio redatto dal conglomerato stesso in base ai principi IAS/IFRS ⁽²⁾.

Ne discende che il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale tiene conto di eventuali elisioni connesse al processo di consolidamento contabile: ad esempio se un elemento computabile ⁽³⁾ da parte delle componenti bancarie/assicurative a livello settoriale è frutto di un'operazione interna al conglomerato, tale elemento viene eliminato nel processo di consolidamento e, quindi, non può essere considerato un elemento positivo

⁽¹⁾ Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico, cioè un requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato.

⁽²⁾ Si fa riferimento in particolare all'inclusione nell'area di consolidamento di tutte le imprese controllate, indipendentemente dall'attività da esse esercitata (IAS27.12 e IAS27.20).

⁽³⁾ Ad esempio si può trattare di una parte di utile derivante da un'operazione intragruppo che influenza il patrimonio netto dell'impresa controllata ma che viene eliso nel bilancio consolidato del conglomerato.

del patrimonio del conglomerato ⁽⁴⁾. Non si tiene invece conto delle elisioni per il calcolo dei requisiti patrimoniali; ciascun settore considera i medesimi requisiti calcolati ai fini delle rispettive norme settoriali.

Occorre, inoltre, porre la massima attenzione nell'evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato.

Come detto sopra, gli elementi positivi e negativi che definiscono il patrimonio del conglomerato vengono presi in considerazione secondo le definizioni e i limiti stabiliti a livello settoriale ⁽⁵⁾.

In particolare, si ritiene utile specificare il trattamento previsto per alcuni elementi (partecipazioni minoritarie e filtri prudenziali) in relazione alla diversità delle normative settoriali.

Alle **partecipazioni** ⁽⁶⁾ (bancarie, finanziarie e assicurative) detenute – direttamente o indirettamente – dalle società al vertice dei conglomerati che non siano consolidate con il metodo integrale o proporzionale, si applicano le regole settoriali previste nel settore di attività che il conglomerato esercita in misura prevalente. Quindi:

- i conglomerati finanziari a prevalente attività bancaria applicheranno il trattamento della deduzione del valore della partecipazione previsto dalla disciplina settoriale bancaria per tutte le partecipazioni (bancarie, finanziarie e assicurative) minoritarie (gli importi dedotti confluiscono quindi nella voce 11 del Prospetto). In questo caso, nel requisito totale da coprire del conglomerato non è inclusa la quota proporzionale del requisito dell'impresa regolamentata partecipata minoritariamente ⁽⁷⁾.
- i conglomerati a prevalente attività assicurativa, coerentemente con la normativa di vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi, tratteranno in via analoga le partecipazioni settoriali ed intersettoriali, operando la deduzione della quota proporzionale del requisito di tutte le componenti non consolidate (i relativi importi confluiscono pertanto nelle voci 17 o 18 del prospetto).

Inoltre, con riferimento ai **filtri prudenziali** ⁽⁸⁾, si applicano le regole settoriali previste nel settore di attività che il conglomerato esercita in misura prevalente, aggiungendo i filtri specifici del settore non prevalente, al netto di eventuali rapporti reciproci e nel rispetto delle normative settoriali. In particolare:

- i conglomerati a prevalente attività assicurativa riportano: i) nella voce 13 i filtri già previsti a livello di gruppo/conglomerato dalla normativa settoriale assicurativa (poiché essi a loro volta comprendono i principali filtri “bancari”); ii) nella voce 14 i filtri “bancari” che non fossero già stati

⁽⁴⁾ Ad esempio: si considerino una banca e un'assicurazione che non hanno legami partecipativi, ma che rientrano entrambe in un conglomerato. Nel caso in cui una banca sottoscriva una passività subordinata computata tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'assicurazione nella quale la banca non detiene una partecipazione, tale passività subordinata non viene dedotta a livello settoriale dalla banca, mentre viene elisa nel processo di consolidamento a livello di conglomerato.

⁽⁵⁾ A titolo di esempio, nel caso di un gruppo bancario presente in un conglomerato, ai fini della definizione del patrimonio del conglomerato non viene presa in considerazione l'eccedenza del patrimonio supplementare (c.d. Tier 2) rispetto al limite del 50% del patrimonio consolidato calcolato a livello di gruppo bancario; in altre parole, il limite per la computabilità degli elementi che compongono il “patrimonio supplementare” del gruppo bancario non viene ricalcolato in base ai mezzi patrimoniali del conglomerato.

⁽⁶⁾ La normativa settoriale assicurativa prevede che le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare e che detengono partecipazioni di controllo in società bancarie e finanziarie procedano al consolidamento di queste ultime; la normativa settoriale bancaria prevede invece che il gruppo operi la deduzione di tutte le partecipazioni in assicurazioni, comprese quelle di controllo.

⁽⁷⁾ Si tratta quindi di un'eccezione al principio enunciato al terzo alinea del paragrafo 1. Tale eccezione risponde peraltro all'esigenza del rispetto della normativa settoriale bancaria nell'ambito dei conglomerati a prevalente attività bancaria.

⁽⁸⁾ La normativa settoriale assicurativa a livello di gruppo intersettoriale prevede l'applicazione di filtri prudenziali “assicurativi” che presuppongono il rispetto dei principali filtri prudenziali “bancari” da parte delle componenti bancarie del gruppo. Poiché tali filtri “assicurativi” si applicano ad un bilancio consolidato integralmente, essi includono anche le rettifiche dovute ai rapporti reciproci con le controllate bancarie. La normativa settoriale bancaria prevede l'applicazione di filtri prudenziali “bancari” alle sole componenti bancarie del gruppo intersettoriale. Tali filtri vengono applicati ad un bilancio consolidato in cui non sono inclusi soggetti assicurativi. Pertanto, i filtri prudenziali sono trattati in modo diverso in relazione all'attività prevalente del conglomerato (cfr. par. 2.2 “Istruzioni per la compilazione delle singole voci”).

considerati nella voce 13 (ad esempio, minusvalenze derivanti dalla valutazione del proprio merito creditizio nelle passività finanziarie e risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine);

- i conglomerati a prevalente attività bancaria riportano i) nella voce 13, i filtri assicurativi relativi alle componenti assicurative del conglomerato; ii) nella voce 14, i filtri calcolati a livello di gruppo bancario.

Sono comunque eliminati gli effetti dei rapporti reciproci relativi ai filtri settoriali (voce 15). Laddove l'eliminazione sia impossibile o difficoltosa o quantitativamente irrilevante, si richiede un'appropriata illustrazione dei citati rapporti in una nota allegata.

2.2 Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Per quanto riguarda la normativa settoriale assicurativa, si riportano nelle sottostanti istruzioni riferimenti al Modello 2 (Allegato 2 al Regolamento attuativo del Titolo XV, Capo IV del Codice delle Assicurazioni Private), relativo all'adeguatezza patrimoniale calcolata a livello di gruppo assicurativo⁽⁹⁾, con riferimento ad un'impresa di partecipazione assicurativa controllante. Nel caso di conglomerati a prevalente attività assicurativa la cui capogruppo sia un'impresa di assicurazione, i citati riferimenti si intenderanno relativi alle corrispondenti voci del Modello 1 (Allegato 1 al medesimo Regolamento).

La medesima normativa si applica alle componenti assicurative di un conglomerato a prevalente attività bancaria, qualora esse costituiscano un gruppo nell'accezione di cui alla nota 9. Qualora nel conglomerato bancario siano incluse singole imprese di assicurazione (che non sono soggette a vigilanza supplementare ai sensi della normativa settoriale assicurativa e che non applicano i principi contabili internazionali ai propri conti annuali) le norme individuate dovranno essere applicate in via analogica.

Nel prosieguo, si riportano *in corsivo* le istruzioni che dovranno essere seguite per i conglomerati a prevalente attività assicurativa ed in carattere normale quelle che dovranno essere seguite per i conglomerati a prevalente attività bancaria.

(1) Capitale e altri strumenti patrimoniali (al netto delle azioni proprie)

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 190 "Capitale" (+), 150 "Azioni rimborsabili" (+), 200 "Azioni proprie" (-).
- *l'ammontare delle voci 1+2-24-25 dal Modello 2.*

(2) Sovrapprezzi di emissione

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 180 "Sovrapprezzi di emissione" (+).
- *l'ammontare della voce 3 dal Modello 2.*

(3) Riserve di utili

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 170 "Riserve" (+).

⁽⁹⁾ Gruppo assicurativo è inteso qui come insieme di imprese incluse nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa sulla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione di cui al Titolo XV del Codice delle Assicurazioni Private e relative disposizioni di attuazione, nel quale sono rifluite le prescrizioni del D.Lgs 239/01 e dei provvedimenti ISVAP ad esso collegati (2050/2002 e 2430/2006).

- *l'ammontare della voce 4 dal Modello 2.*

(4) Capitale e riserve di pertinenza di terzi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi" (+/-) (comprensivo dell'utile/perdita di terzi patrimonializzato secondo l'impostazione di cui alla voce 34601.16 della Circolare n. 115/1990 della Banca d'Italia).
- *l'ammontare delle voci 8, 9, 11 (27 in caso di perdita) dal Modello 2.*

(5) Utile (perdita) di esercizio

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare delle seguenti voci del passivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 220 "Utile (perdita) d'esercizio" (+/-).
- *l'ammontare della voce 10 (oppure 26 in caso di perdita) dal Modello 2.*

(6) Avviamento e altri elementi immateriali

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare della voce dell'attivo del bilancio consolidato redatto secondo gli schemi della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia: 130 "Attività immateriali" (-) (comprensivo dell'"Avviamento").
- *l'ammontare delle voci da 21 a 23 dal Modello 2.*

(7), (8) e (9) Passività subordinate computabili

In queste voci devono essere riportate le passività subordinate ammesse per la solvibilità corretta del settore assicurativo e di quelle ammesse per il gruppo bancario al netto degli eventuali rapporti reciproci.

E' necessario evitare il verificarsi di doppi conteggi di elementi patrimoniali all'interno di un conglomerato, in funzione della sua struttura.

Per i conglomerati a prevalente attività assicurativa, la voce (7) coincide con l'ammontare della voce 12 dal Modello 2, mentre il dettaglio delle emissioni da componenti assicurative (8) o bancarie (9) è contenuto nel modello PS (Allegato 11 al Regolamento attuativo del Titolo XV, Capo IV del Codice delle Assicurazioni Private), in particolare per la voce (8) si fa riferimento alla Sezione 1 (voce 10 + voce 14) mentre per la voce (9) alla sezione 2 (voce 10) del medesimo Allegato 11.

Per i conglomerati a prevalente attività bancaria:

- la voce (8) si calcola seguendo le modalità seguite nel precedente capoverso per le componenti assicurative facenti parte di un "gruppo assicurativo" nell'ambito del conglomerato bancario. Qualora il conglomerato a prevalente attività bancaria comprendesse un'impresa di assicurazione non inclusa in un "gruppo assicurativo", si farà riferimento all'ammontare di prestiti subordinati ammissibile a livello individuale risultante dalla voce 87 dell'Allegato 1 (vita) e voce 66 dell'Allegato 2 (danni) al Regolamento ISVAP attuativo delle disposizioni in materia di margine di solvibilità di cui agli articoli 44 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private;
- la voce (9) è costituita dall'ammontare relativo agli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, prestiti subordinati di 3° livello computabili nel patrimonio nella misura e secondo le modalità indicate nella Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia.

Qualora al vertice del conglomerato ci fosse una società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), si applica la normativa del settore prevalente. Pertanto, *nel caso di un conglomerato assicurativo, si applica la regola prevista per le holding di partecipazione assicurativa*. Nel caso di un conglomerato bancario, il limite è commisurato al patrimonio di base di gruppo.

(10) Altri elementi positivi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare degli elementi che contribuiscono positivamente al patrimonio di vigilanza del gruppo bancario presente all'interno del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali bancari (voce 15). In dettaglio, si tratta dei seguenti elementi da considerare nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia: riserve da valutazione, plusvalenze nette su partecipazioni, eventuale eccedenza positiva delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese; altri elementi positivi.
- *l'ammontare delle voci da 5 a 7, da 16 a 19 e 37, 38 e 40 dal Modello 2.*

(11) Altri elementi negativi

In questa voce deve essere riportato:

- l'ammontare degli elementi che contribuiscono negativamente al patrimonio di vigilanza del gruppo bancario presente all'interno del conglomerato e che non siano già stati considerati in altre voci o nei filtri prudenziali bancari. In dettaglio, si tratta dei seguenti elementi da considerare nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia: rettifiche di vigilanza sul portafoglio di negoziazione di vigilanza; minusvalenze nette su partecipazioni; altri elementi negativi; elementi oggetto di deduzione: in questa voce va inserito l'ammontare degli elementi da dedurre di cui al Titolo I, Capitolo 2, paragrafo 8 della Circolare n.263/2006 della Banca d'Italia con l'eccezione delle partecipazioni detenute in assicurazioni che sono oggetto di consolidamento contabile ai fini IAS/IFRS e che sono trattate in base al metodo del consolidamento ai fini della normativa sui conglomerati finanziari.
- *l'ammontare delle voci da 28 a 31 dal Modello 2.*

(13) Filtri prudenziali assicurativi

I conglomerati a prevalente attività assicurativa riportano in questa voce il totale dei filtri prudenziali previsti dalla normativa settoriale assicurativa, cioè l'ammontare delle voci da 32 a 34, e la voce 39 dal Modello 2.

I conglomerati a prevalente attività bancaria riportano in questa voce i filtri prudenziali assicurativi per le componenti assicurative facenti parte del conglomerato. Questi importi sono:

- costituiti dalle voci del Modello 2 menzionate nel precedente alinea per i conglomerati a prevalente attività assicurativa nel caso in cui i soggetti assicurativi nel conglomerato bancario fossero costituiti da un "gruppo assicurativo" che redige un bilancio consolidato e calcola la solvibilità corretta secondo il metodo dei conti consolidati;
- applicati in via analogica a partire dalle medesime disposizioni, qualora il conglomerato bancario includa un'impresa di assicurazione individuale o un "gruppo assicurativo" che non redige un consolidato.

(14) Filtri prudenziali bancari

Se il conglomerato è a prevalente attività bancaria, in questa voce deve essere riportato il totale dei filtri prudenziali applicabili alle componenti bancarie calcolato a livello di gruppo bancario (ad eccezione delle

azioni rimborsabili di cui si è già tenuto conto nella voce (1)), secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia.

Se il conglomerato è a prevalente attività assicurativa, con riferimento alle componenti bancarie del conglomerato in questa voce vanno inclusi gli importi relativi ai filtri prudenziali bancari relativi alle "Risorse patrimoniali oggetto di riacquisto a termine" e il ripristino delle minusvalenze da valutazione al proprio merito creditizio derivante da "fair value option" così come definiti nelle Circolari n. 155/1991 e 263/2006 della Banca d'Italia, nonché gli importi relativi alle altre voci ammissibili/non ammissibili ai sensi della normativa settoriale qualora essi non fossero già stati considerati nelle voci precedenti.

(15) Variazioni ai filtri prudenziali

In questa voce devono essere riportate le eventuali variazioni da apportare ai filtri prudenziali riportati nelle voci (13) e (14) in relazione al processo di consolidamento contabile; se un filtro prudenziale ha corretto (positivamente o negativamente) una posta del bilancio che si è elisa – anche parzialmente - nel processo di consolidamento, tale filtro deve essere eliminato.

(17) Requisiti patrimoniali delle componenti bancarie

In questa voce vanno riportati i requisiti patrimoniali delle componenti bancarie del conglomerato.

In presenza di gruppi bancari all'interno del conglomerato debbono essere riportati i requisiti consolidati.

Per le componenti bancarie del conglomerato a prevalente attività assicurativa, si tratta dell'importo di cui alla colonna e) (Sezione 6) dell'Allegato A al Modello 2.

L'importo della voce comprende anche l'eventuale requisito teorico relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore finanziario. Il requisito teorico è incluso nel requisito consolidato del gruppo bancario o, in assenza di un gruppo bancario, è calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore finanziario.

(18) Margine di solvibilità richiesto delle componenti assicurative

In questa voce va riportato il margine di solvibilità individuale delle componenti assicurative del conglomerato (cfr. nota n. 7 al precedente paragrafo 2.1)

Per le componenti assicurative del conglomerato a prevalente attività assicurativa, si tratta dell'importo di cui alla colonna e) (Sezioni da 1 a 5) dell'Allegato A al Modello 2.

L'importo della voce comprende anche l'eventuale requisito teorico relativo alle entità non regolamentate operanti nel settore assicurativo, calcolato per analogia sulla base delle regole settoriali vigenti nel settore assicurativo stesso. Con riferimento alle società di partecipazione finanziaria mista, in caso di conglomerati con attività prevalente assicurativa, conformemente alle indicazioni del d.lgs. 142/05 ed in analogia al trattamento previsto per le imprese di partecipazione assicurativa dalla normativa settoriale assicurativa, il requisito patrimoniale è pari a zero.